

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU	Segretario f.f.
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDETTIS	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] nata il [OMISSIS] a [OMISSIS] (cod. fisc. [OMISSIS]), difesa dall'avv. [OMISSIS] del Foro di Messina, avverso la decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Messina in data 9.7.2020 e depositata in data 31.8.2020. con la quale gli è stata inflitta la sanzione della sospensione disciplinare dalla professione per mesi due.

la ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparsa;
è presente il suo difensore avv. [OMISSIS] come da delega dell'Avv. [OMISSIS];
Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina, regolarmente citato, nessuno è presente;
Il Consigliere relatore avv. Enrico Angelini svolge la relazione;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Inteso il difensore della ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

L'avv. [RICORRENTE] è stata sottoposta a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:

“per essersi resa responsabile della violazione degli artt. 4 (Volontarietà dell'azione), 9 (Doveri di dignità probità decoro e indipendenza), 13 (Dovere di segretezza e riservatezza), 19 (Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le istituzioni forensi), 24 (Conflitto di interessi), 28 (Riserbo e segreto professionale) e 38 (Rapporto di colleganza) del Codice Deontologico forense:

a) Per essersi costituita in giudizio qual difensore della signora [AAA], con comparsa del 14.4.2016, nel giudizio di recupero credito promosso dall'avv. [BBB] nei confronti della sua ex cliente, avanti il Tribunale di Ravenna (a. R.g. [OMISSIS]/15) malgrado il pregresso rapporto di collaborazione professionale - come professionista autonoma regolarmente retribuita come sostituta processuale - intrattenuto con l'avv. [BBB] dal 2012 fino al 31.5.2014, dunque in palese conflitto di interesse;

b) Per aver, nella comparsa di costituzione e risposta e negli atti successivi relativi al giudizio iscritto al n. R.G. [OMISSIS]/15 presso il Tribunale di Ravenna, prodotto documenti e rivelato particolari della vicenda sostanziale fra l'avv. [BBB] e l'assistita che avrebbero dovuto rimanere segreti e riservati, approfittando del precedente rapporto professionale durante il quale aveva appreso fatti e circostanze relative al cliente e ai rapporti tra lo stesso e la parte assistita;

c) Per aver omesso in relazione al suddetto giudizio la preventiva comunicazione per iscritto all'avv. [BBB], circa la proposizione della domanda ex art. 96 c.p.c. con quantificazione degli asseriti danni, azione fondata sui numerosi addebiti professionali ascrivibili al difensore nei confronti dell'ex assistita. Fatti posti in essere in Ravenna in data antecedente, prossima e successiva al 14.4.2016”.

Il procedimento traeva origine dall'esposto presentato in data 8.7.2016 nei confronti

dell'avv. [RICORRENTE] dall'avv. [BBB] del Foro di Forlì riferendo che la stessa aveva collaborato presso il suo studio in un periodo compreso tra il 2012 e il 2014, svolgendo compiti di sostituto processuale e talora di codifensore assieme al titolare dello studio.

Tra gli assistiti dello studio [BBB] vi era la signora [AAA] per conto della quale il titolare dello studio aveva curato alcune procedure sia in materia civile che penale.

In particolare, lo stesso [BBB] e la [RICORRENTE] avevano assunto congiuntamente l'incarico di rappresentare la [AAA] in una procedura di separazione giudiziale.

Nel corso di tale ultimo procedimento risolto il rapporto fiduciario con l'avv. [BBB], la difesa [AAA] veniva proseguita dalla sola avv. [RICORRENTE].

Venuto meno il rapporto professionale con la [AAA], l'avv. [BBB] richiedeva alla stessa il pagamento dei propri compensi, e non avendoli ottenuti agiva in giudizio davanti al Tribunale di Ravenna (R.G. [OMISSIS]/15) nei confronti della ex assistita.

In tale procedimento a difesa della [AAA] si costituiva l'avv. [RICORRENTE] contestando le richieste dell'avv. [BBB], e secondo l'esposto presentato dallo stesso, riferendo particolari del rapporto professionali tra la [AAA] e l'avv. [BBB] anche in merito a questioni economiche riservate.

Nell'esposto l'avv. [BBB] sostiene che l'avv. [RICORRENTE] avrebbe prodotto documenti di cui era in possesso solo per il precedente rapporto con lo studio [BBB] e che avrebbe espresso valutazioni non positive sullo stesso sostenendo altresì che non si era mai o quasi presentato in udienza.

L'avv. [BBB] si duole inoltre di non essere stato preventivamente avvisato da parte dell'avv. [RICORRENTE] dell'azione che di fatto era contro di lui, e che la stessa aveva richiesto a proprio carico la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Radicatosi il procedimento davanti al CDD di Messina, in data 19.9.2019 veniva emesso il capo di incolpazione sopra riportato.

Nel corso del procedimento l'incolpata riferiva di non essere stata una semplice sostituta dell'avv. [BBB] bensì nella procedura di separazione giudiziale [AAA] dapprima un codifensore e successivamente difensore unico della stessa.

Da ciò discende, in contestazione del capo a) di incolpazione, che le circostanze di cui era al corrente e i documenti di cui si avvalsa erano frutto del proprio incarico e non del rapporto con l'avv. [BBB].

Quanto al capo b) la incolpata contestava di non aver prodotto alcun documento o riferito particolari vicende e che in ogni caso anche per tale capo di imputazione varrebbero le difese di cui al precedente capo a).

Quanto al capo c) la incolpata giustificava il mancato avviso ritenendo che la causa non vertesse su fatti attinenti alla professione dell'avv. [BBB] ma nell'interesse di una ex cliente dello stesso.

Ammetteva peraltro di aver compiuto per mera dimenticanza una "sbadataggine" per non aver avvisato l'avv. [BBB] della propria costituzione e di avere proposto una condanna ex art. 96 c.p.c.

A dimostrazione che si trattasse di mera dimenticanza faceva presente che in altra occasione aveva invece avvisato l'avv. [BBB] prima di proporre nei confronti dello stesso una querela.

Il CDD fissava udienza di discussione alla data del 9 luglio 2020, all'esito della quale con decisione di pari data, depositata il 31.8.2020 riteneva integrata la responsabilità disciplinare della incolpata.

Il CDD con tale decisione riteneva fondati gli addebiti di cui ai capi a) relativo al contestato conflitto di interesse e c) in merito alla omessa previa comunicazione al collega dell'azione nei suoi confronti, mentre mandava assolta l'incolpata per l'addebito di cui al capo b) in merito alla produzione documenti riservati, per difetto degli elementi oggettivi dell'illecito.

Per l'effetto, irrogava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per due mesi, ritenuta congrua.

Avverso tale decisione è stata proposta tempestiva impugnazione da parte dell'incolpata articolata in quattro motivi.

Con il primo motivo la difesa dell'avvocato [RICORRENTE] lamenta violazione del diritto di difesa in quanto, come già rilevato nel corso del procedimento innanzi al CDD, la relazione preliminare non avrebbe tenuto conto delle deduzioni difensive formulate il 4 ottobre 2019.

Sostiene infatti di avere tempestivamente e ritualmente trasmesso tali deduzioni al CDD ma che non ve ne sia traccia e neppure il minimo riferimento nella relazione preliminare.

Con il secondo motivo la difesa dell'avvocato [RICORRENTE] lamenta ulteriore violazione del diritto di difesa per il mancato rispetto del termine di mesi sei previsto dall'articolo 14 comma 5 del regolamento CNF n. 2/2014; reiterando quanto già sostenuto in sede di procedimento di primo grado, rileva ed eccepisce che tra l'avvio dell'istruttoria preliminare e la sua conclusione sono trascorsi quasi due anni.

Con il terzo motivo la difesa dell'incolpata lamenta travisamento dei fatti in riferimento all'imputazione di cui al capo a), e in merito al presunto conflitto di interessi derivante dalla difesa della signora [AAA], già seguita in virtù di mandato congiunto con l'avvocato

[BBB].

In riferimento all'imputazione di cui al capo c), il CDD avrebbe travisato i fatti in relazione all'illecito di cui all'art. 38 del Codice Deontologico, in quanto l'azione non comunicata al collega non era in realtà promossa nei confronti dello stesso.

Con il quarto motivo la difesa lamenta l'eccessiva severità della sanzione irrogata, per non avere il CDD valutato la condotta complessiva dell'incolpata, la effettiva lieve gravità delle violazioni e le circostanze soggettive e oggettive della fattispecie, ivi compreso il clamore della vicenda, il conseguente pregiudizio arrecato alla professione forense, il pregiudizio morale ed economico subito dal cliente, nonché l'assenza di precedenti disciplinari dell'incolpata.

Parimenti non verrebbe fatto nella decisione alcun riferimento al comportamento processuale dell'incolpata. Infine, l'incolpata si appella al principio del favor rei, alla luce della propria giovane età e inesperienza al momento dei fatti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le censure dell'incolpata non meritano accoglimento.

Quanto al primo motivo di ricorso, si ritiene che l'omissione contestata non abbia determinato alcuna lesione del diritto di difesa, atteso che la stessa ha sollevato la medesima eccezione innanzi al CDD di fronte al quale ha peraltro ribadito e integralmente svolto le proprie argomentazioni nel corso del procedimento di prime cure.

Quanto al secondo motivo di ricorso, per giurisprudenza consolidata è pacifico ritenere che il termine di sei mesi di cui all'art. 14 comma 5 del regolamento CNF n. 2/2014, abbia carattere non perentorio, ma solo ordinatorio.

In tal senso si è recentemente pronunciato questo Consiglio, con sentenza n. 206 del 9 novembre 2022 che ha testualmente affermato:

“Il termine di sei mesi, previsto dall'art. 14 co. 5 Reg. CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare e decorrente dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro riservato di cui all'art. 12 Reg. CNF n. 2/2014 cit., entro cui il Consigliere Istruttore, responsabile della fase preprocedimentale, completa l'istruttoria stessa non ha natura perentoria ma solo ordinatoria dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si possa ripercuotere sulla validità della deliberazione”.

Quanto al terzo motivo di ricorso, le censure appaiono infondate sia con riferimento al capo a), sia con riferimento al capo c).

Correttamente il CDD di Messina ha ritenuto che l'art. 24 del Codice Deontologico è a tutela della terzietà dell'avvocato, che non solo deve sussistere, ma è necessario che non ricorrano circostanze tali da porla in dubbio.

La norma si riferisce quindi anche alla sola apparenza del conflitto degli interessi.

Trattasi di un illecito di pericolo volto a garantire l'assoluta terzietà dell'avvocato al di sopra di ogni dubbio, come specificato nella decisione impugnata che opportunamente fa espresso riferimento a precedenti sentenze di questo consiglio (sentenza 12 luglio 2016 n. 186; 16 luglio 2019 n.60).

Le valutazioni logiche giuridiche della decisione impugnata appaiono ben motivate ed in particolare appare corretta la considerazione che l'incolpata si sia costituita nel giudizio promosso dall'avvocato [BBB] nei confronti di una propria ex assistita, tutelando gli interessi di quest'ultima contestando le richieste formulate dal legale, integra la violazione dell'articolo 24 del Codice vigente, sotto il profilo della lealtà e della correttezza, dato che ciò ha rappresentato un nocumento almeno potenziale agli interessi della controparte.

Quanto al quarto motivo di ricorso, la difesa dell'incolpata lamenta l'eccessiva severità della sanzione irrogata, la mancata valutazione della condotta complessiva dell'incolpata, la scarsa gravità delle violazioni e le circostanze soggettive e oggettive della fattispecie, e il comportamento processuale dell'incolpata.

Per valutare tali eccezioni, occorre tener presente che le violazioni contestate sono così punite dal codice:

a) la violazione dell'articolo 24 (commi 1, 3 e 5) è punita in editto con la sanzione della sospensione da uno a tre anni, attenuabile fino alla sospensione minima e aggravabile fino alla radiazione; la violazione dei commi 2 e 4 è punita in editto con la sanzione della censura, attenuabile in avvertimento e aggravabile fino alla sospensione non superiore ad un anno;

b) la violazione dell'articolo 38, comma 1, è punita in editto con la sanzione dell'avvertimento, attenuabile nel richiamo verbale e aggravabile nella sospensione minima (due mesi).

Alla luce del dettato normativo, appare congrua e giustificata la sanzione irrogata nella decisione in oggetto.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2023.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Leonardo Arnau

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 8 novembre 2023.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà